

**DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2015**  
**537/2015/R/EEL**

**INSERIMENTO DI UNA NUOVA RETE NELLA TITOLARITÀ DELLA SOCIETÀ SARLUX S.R.L.**  
**NEL NOVERO DELLE RETI INTERNE D'UTENZA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 12 novembre 2015

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 dicembre 2010;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 novembre 2009, ARG/elt 175/09;
- la deliberazione dell'Autorità 12 aprile 2010, ARG/elt 52/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 52/10);
- la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2010, ARG/elt 66/10;
- la deliberazione ARG/elt 107/09 ed il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 535/2015/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 12 novembre 2015, 536/2015/R/eel;
- la comunicazione della società Sarlux S.r.l. (di seguito: Sarlux) del 25 settembre 2015 (prot. Autorità n. 28981 del 6 ottobre 2015) (di seguito: comunicazione del 6 ottobre 2015);
- la comunicazione della società Saras S.p.a. del 9 ottobre 2015 (prot. Autorità n. 29519).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 33, della legge 99/09 definisce le condizioni per l'identificazione delle reti interne d'utenza (di seguito: RIU); in particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo una rete elettrica è qualificabile alla stregua di RIU se il suo assetto impiantistico soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) sia rete esistente alla data di entrata in vigore della predetta legge, ovvero una rete di cui, alla medesima data, siano stati avviati i lavori di realizzazione ovvero siano state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - b) connetta unità di consumo industriali, ovvero connetta unità di consumo industriali e unità di produzione di energia elettrica funzionalmente essenziali per il processo produttivo industriale, purché esse siano ricomprese in aree insistenti sul territorio di non più di tre comuni adiacenti, ovvero di non più di tre province adiacenti nel solo caso in cui le unità di produzione siano alimentate da fonti rinnovabili;
  - c) sia una rete non sottoposta all'obbligo di connessione di terzi, fermo restando il diritto di ciascuno dei soggetti ricompresi nella medesima rete di connettersi, in alternativa, alla rete con obbligo di connessione di terzi;
  - d) sia collegata tramite uno o più punti di connessione a una rete con obbligo di connessione di terzi a tensione nominale non inferiore a 120 kV;
  - e) abbia un soggetto responsabile che agisce come unico gestore della medesima rete. Tale soggetto può essere diverso dai soggetti titolari delle unità di consumo o di produzione, ma non può essere titolare di concessioni di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione di energia elettrica;
- la richiamata norma attribuisce all'Autorità anche il potere di individuare le RIU e di vigilare sul corretto rispetto della disciplina in materia;
  - con la deliberazione ARG/elt 52/10 l'Autorità ha disposto un primo elenco di RIU (Tabella 1 allegata al medesimo provvedimento) e ha previsto la valutazione di eventuali future richieste di inserimento nel novero delle RIU.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con comunicazione del 6 ottobre 2015, Sarlux ha chiesto all'Autorità l'inserimento nel novero delle RIU della rete nella sua titolarità, situata nel comune di Sarroch (CA) con indirizzo s.s. 195, km 19;
- nella medesima comunicazione Sarlux ha dichiarato che nello stabilimento industriale sono presenti tre unità di produzione costituenti un ciclo combinato, la cui produzione di energia elettrica è interamente venduta al Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi del provvedimento CIP 6/92;
- la configurazione della suddetta rete elettrica soddisfa cumulativamente le condizioni di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 99/09, ai fini dell'individuazione di una RIU.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- includere nel novero delle RIU, di cui alla Tabella 1, della deliberazione ARG/elt 52/10, come successivamente aggiornata, la rete elettrica nella titolarità Sarlux, individuando nella predetta società il gestore della rete in parola, e denominandola Sarlux S.r.l. – Impianti Sud;

- precisare che, ai sensi della regolazione vigente, sono esclusi dai volumi di energia elettrica considerati al fine del calcolo dell'energia elettrica scambiata con la rete pubblica quelli relativi alla produzione venduta al Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito di una convenzione stipulata ai sensi del provvedimento CIP 6/92;
- comunicare, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, l'elenco delle RIU, modificato rispetto alla Tabella 1 della deliberazione ARG/elt 52/10, successivamente aggiornata, al Ministero dello Sviluppo Economico

### **DELIBERA**

1. di sostituire la Tabella 1, di cui alla deliberazione ARG/elt 52/10 con la Tabella 1 allegata al presente provvedimento, individuando nella società Sarlux S.r.l. il gestore della RIU situata nel comune di Sarroch, con indirizzo s.s. 195, km 19 e denominata Sarlux S.r.l. – Impianti Sud;
2. di escludere dai volumi di energia elettrica considerati al fine del calcolo dell'energia elettrica scambiata con la rete pubblica quelli relativi alla produzione venduta al Gestore dei Servizi Energetici nell'ambito della convenzione stipulata ai sensi del provvedimento CIP 6/92;
3. di comunicare il presente provvedimento alla società Sarlux S.r.l.;
4. di trasmettere, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera a), della legge 99/09, la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico;
5. di pubblicare il presente provvedimento, compresa la Tabella 1, come risultante dalle modifiche di cui alla presente deliberazione nonché dalle modifiche di cui alle deliberazioni 535/2015/R/eel e 536/2015/R/eel, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

12 novembre 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*